



Dott. Paolo Dianese
NOTAIO

Repertorio n. 133.010

Raccolta n. 48.490

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno marzo alle ore 10, in Vicenza, Contrà Sant'Antonio n. 3. Avanti a me Dr. Proc. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso il signor

BORTOLOTTO Prof. FRANCESCO, nato a Modena il 24 novembre 1953, residente a Bolzano Vicentino, Via Braglio n. 38 B, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata **"CER Aria Buona"**, indicabile anche come **"Comunità energetica rinnovabile Aria Buona"**, con sede in Quinto Vicentino (VI), Via Giacomo Leopardi n. 67, Codice fiscale n. 95154620249, iscritta al n. 493 al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza, mi dichiara che sono qui convenuti gli associati della predetta Associazione per costituirsi in assemblea, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso, e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, per accordi associativi, lo stesso comparente, il quale dichiara che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto dell'associazione, che sono rappresentati regolarmente, ai sensi dello statuto, gli associati Prof. Agostino Migliorini, Vice-Presidente, Marchioron Giovanni, Campi Alessio, Baù Pierluigi, Banzato Cristina, Peruzzo Sergio, Gheller Giovanni, Gheller Roberto, Consolaro Gianni, Basso Tonino, Campesan Rita e Marangoni Andrea, oltre a se stesso Presidente, in persona, e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita, ai sensi dello statuto associativo, ed atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno, in seconda convocazione, in sessione straordinaria:

1 - Ratifica con la presenza del Notaio della revisione dello Statuto dell'associazione approvato nell'assemblea del 14/02/2025.

Iniziando a trattare l'Ordine del Giorno il Presidente richiama la relazione sull'attività dell'Associazione ed illustra l'opportunità di modificare gli articoli 2 Bis, 5.1, 10, 12, 15.2 e 16.1 dello Statuto dell'Associazione.

Indi, posto ai voti il nuovo testo di detti articoli, non essendovi voti contrari nè astensioni, l'Assemblea all'unanimità approva tutte le modifiche proposte agli

Registrato a Vicenza
il 27 marzo 2025
al n. 9690 serie 1T
Euro 200,00

articoli predetti come risultanti nel testo coordinato dello Statuto dell'Associazione che viene approvato unanimemente ed allegato al presente verbale sub "A", dispensandomi il Presidente dalla lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea delibera di dare incarico al Consiglio Direttivo di depositare lo Statuto aggiornato e come sopra approvato negli Uffici competenti.

Infine, il Presidente chiude l'Assemblea alle ore 10 e 40'.

Del presente atto, da me scritto su due pagine di un foglio, ho dato lettura al comparsente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 10 e 45'.

f.to Francesco Bortolotto

Paolo Dianese notaio

Allegato A al n. 48.490 racc.

STATUTO dell'Associazione CER Aria Buona

**TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,
ELEMENTI ESSENZIALI**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, l'associazione riconosciuta denominata **"CER Aria Buona", indicabile anche come "Comunità energetica rinnovabile Aria Buona"**, (di seguito "Associazione"), costituente Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, delle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, e s.m.i..

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Quinto Vicentino, con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

La variazione di sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e, qualora consentito dalla legge, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga una causa di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 c.c..

ART. 2 bis - ELEMENTI ESSENZIALI

Elementi essenziali dello Statuto della CER Aria Buona:

- a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b) i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: I-STAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e) è stato individuato come soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa la stessa Associazione CER Aria Buona, nella persona del Presidente dell'Associazione;
- f) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello de-

terminato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B dell'Allegato 1 Decreto Cacer e Tiad, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

TITOLO II – SCOPI E ATTIVITA'

ART. 3 – SCOPI

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà, di uguaglianza e di non discriminazione alcuna, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità nonché promuovere la conservazione e lo sviluppo integrato ambientale, economico, sociale e culturale del territorio di riferimento, mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione, allo stoccaggio, al consumo, alla condivisione e alla distribuzione tra i propri soci di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promuovere la costituzione e la gestione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, e successive modifiche e integrazioni;
- c) realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- d) autoconsumare l'energia prodotta dagli impianti, favorendo la condivisione e lo scambio di energia tra i membri della Comunità energetica rinnovabile;
- e) ridurre i costi energetici dei membri della Comunità energetica rinnovabile;
- f) promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici;
- g) sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'energia rinnovabile e dell'autoconsumo energetico.

ART. 4 – ATTIVITA'

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) produrre, accumulare, consumare, condividere, scambiare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- b) realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità al fine di promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico oltre a permettere agli associati l'accesso ad incentivi e agevolazioni come previsti dalla normativa vigente; l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c) dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre ad accumulare l'energia eventualmente eccedentaria da redistribuire all'interno della comunità;
- c) garantire che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i., sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; i membri della Comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite dal Decreto ministeriale MASE n.

414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i.;

- d) assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- e) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonchè offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- f) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- g) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonchè per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- h) svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;
- i) partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro;
- j) consentire l'aggregazione tra soci o membri che siano persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonchè le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione; per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- k) condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata un'apposita configurazione di autoconsumo per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonchè dalla normativa di settore vigente e s.m.i., oppure costituire una o più configurazioni di autoconsumo, ciascuna sottostante una cabina primaria, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche e integrazioni;
- l) garantire che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), che non siano membri o soci della Comunità energetica possono conferire mandato al Referente della Comunità energetica e/o alla Comunità energetica stessa che riveste il ruolo di Referente perchè l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel

computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE del 25 febbraio 2024 e s.m.i.;

m) individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

n) attivare iniziative sostenibili a carattere economico, sociale, civile, culturale e ambientale a beneficio della popolazione locale, con particolare riguardo ai beni comuni e alle risorse di interesse generale connesse alla produzione, alla condivisione, alla distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'area di competenza;

o) promuovere lo spirito di coesione comunitaria, partecipazione e cittadinanza attiva dei soci e in generale della comunità economica, sociale, civile e istituzionale locale, mediante la produzione e/o la gestione di beni e servizi ad impatto ambientale sostenibile a beneficio della collettività nel solco dei principi e degli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore applicabile.

TITOLO III - ASSOCIATI

ART. 5 - ASSOCIATI

5.1 In conformità all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e s.m.i., possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione, come da normativa vigente e relative modifiche e integrazioni. A condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Gli associati produttori e consumatori devono essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo o punti di immissione sottesi alla Cabina di trasformazione Primaria, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di settore vigente.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali consumatori, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Ciascun consumatore che partecipa alla Comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e della normativa vigente, per cui ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della co-

munità; i membri della Comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.

Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri dati sui consumi di energia elettrica.

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Associazione terrà un registro degli Associati ed è ammessa una pluralità di categorie di Associati.

5.2 Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in Associati consumatori, Associati sostenitori, Associati produttori.

Sono Associati consumatori coloro che, non disponendo di alcun Impianto di produzione condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica;

Sono Associati sostenitori coloro che, partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica;

Sono Associati produttori coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica.

ART. 6 – AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1 Requisiti

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e s.m.i., per essere membri della comunità energetica.

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato produttore o consumatore, sono necessari – alla data di costituzione della presente Associazione - i seguenti requisiti:

- essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo o di immissione di energia elettrica sotteso alla Cabina di trasformazione Primaria, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di settore vigente;
- dare mandato esclusivo all'Associazione quale Referente della Comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- condividere gli scopi e i valori associativi descritti all'Articolo 3 del presente Statuto.

6.2 Domanda di ammissione

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione quale Referente della Comunità energetica,

del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza o domicilio (nel caso di persona fisica) della ragione sociale e della sede legale, l'indicazione dell'attività esercitata e l'oggetto sociale della stessa, le dimensioni della società (nel caso di persona giuridica);
- b) l'indicazione dell'indirizzo del punto di connessione di cui è titolare;
- c) l'indicazione della disponibilità o meno di impianti di produzione di energia rinnovabile e dell'indirizzo in cui sono ubicati gli stessi, anche nel caso di consumatori, purchè gli stessi impianti rispettino i requisiti normativamente previsti;
- d) l'impegno a dichiarare che l'aspirante associato non ha in corso procedure concorsuali di qualsiasi tipo e situazioni di crisi d'impresa, gestite dagli organismi preposti alla composizione della crisi, ovvero provvedimenti che comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o l'incapacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e tutte quante le cause di esclusione previste dal presente Statuto (nel caso di persona giuridica);
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, dei quali dichiara di aver preso visione;
- f) la dichiarazione di accettazione della quota associativa come definita dal Regolamento;
- g) la dichiarazione di rendere disponibili i dati di consumo ai fini del calcolo degli incentivi eventualmente spettanti per la condivisione dell'energia nella Comunità energetica.

La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto ed avrà effetto dal momento in cui l'interessato verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della convocazione più prossima.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

La qualità di Associato è trasmissibile in caso di:

- voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda che sia accettata ai sensi dell'art. 6.2 del presente Statuto.

6.3 Cause di esclusione

Sono considerate cause di esclusione dal diritto all'incentivazione dell'energia condivisa di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07

dicembre 2023 e s.m.i.:

- imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- in ogni caso, qualora un associato si trovi, in base alla normativa vigente di volta in volta applicabile, in una situazione tale da comportare la perdita in tutto o in parte della qualità di associato ed ai fini e incentivi di ogni genere previsti a favore della Comunità energetica;
- per gravi motivi.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio direttivo, alla esclusione dell'Associato, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'Associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera del Consiglio direttivo. È considerato moroso l'Associato che ritarda oltre 3 (tre) mesi dal termine per il versamento.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso;
- recesso volontario;
- esclusione di cui al punto 6.3;
- mancato pagamento della quota associativa per gli Associati per i quali è prevista, trascorsi 3 (tre) mesi dal termine per il versamento, dopo la comunicazione della delibera del Consiglio direttivo;
- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 6.1;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
- perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

ART. 8 - TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi:

- voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda, che sia accettata ai sensi dell'Art. 6.2 del presente Statuto.

ART 9 – ESCLUSIONE

L'associato potrà essere escluso, a maggioranza assoluta dell'assemblea ordinaria senza la presenza ed il voto dell'associato di cui si chiede l'esclusione, soltanto

quando la sua permanenza all'interno dell'associazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi dell'associazione e dunque per gravi motivi, oltre alle cause previste dal punto 6.3. Il socio escluso sarà quindi costretto a lasciare i locali in cui l'associazione esercita la propria attività senza nulla pretendere al di fuori del pagamento delle sue spettanze.

ART. 10 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. È sempre ammesso il recesso per giusta causa. In caso di recesso anticipato dell'associato, l'Associazione potrà richiedere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, solo se previsti ed espressamente concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

ART. 11 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'organo di amministrazione dell'Associazione predispone il rendiconto della gestione per l'esercizio stesso, con una proposta sugli accantonamenti da effettuare.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati. Ogni decisione sugli accantonamenti, sulle variazioni delle quote associative e sulla destinazione dell'incentivazione sull'energia condivisa, come prevista dalla normativa vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni, è di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati e deve risultare da deliberazione assunta per iscritto.

ART. 12 - DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE

Dei debiti dell'Associazione risponde il fondo comune.

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

13.1 Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione;
- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'assemblea;
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati dall'Associazione;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali obbligatori (es.: libro associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali come previsti), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli Associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'Associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

13.2 Doveri degli Associati

Gli Associati, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a:

- a) versare, all'atto di iscrizione, la relativa quota associativa;
- b) al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi legittimamente assunte;
- c) sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- d) a dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica e ad individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- e) gli Associati Produttori hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo (Presidente - Vicepresidente - Segretario),
- l'Assemblea degli Associati.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.

ART. 15 – ASSEMBLEA

15.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previsti dal primo comma dell'art. 21 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che provvede anche alla convocazione della medesima.

15.2 Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio;
- delibera sulle modifiche dello statuto e al Regolamento;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

In particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, l'Assemblea delibera sulla:

- sull'utilizzo dei contributi di valorizzazione dell'energia elettrica e delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'Art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- sulla destinazione dell'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i., da destinare ai soli consumatori di-

versi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- nomina del Referente, nel caso in cui non sia la stessa Comunità energetica a rivestire tale ruolo, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio, secondo le previsioni di legge;
- eventuale variazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, stabilendo se delegare ad un soggetto terzo tali attività. Come specificato nell'art. 2-bis punto e, il soggetto delegato responsabile del riparto è la stessa associazione CER Aria Buona.

15.3 Convocazione e svolgimento – deliberazioni dell'Assemblea

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati a mezzo posta elettronica o posta raccomandata A/R o a mano almeno otto giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di convocazione scritta dei dati identificativi comunicati nel modulo di adesione, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno un decimo degli Associati ne faccia richiesta.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO, CONSIGLIERE UNICO E PRESIDENTE

16.1 Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, formato da tre a quindici membri.

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea e resta in carica 5 (cinque)

esercizi, allo scadere dei quali i componenti potranno essere rieletti.

Il rinnovo del Consiglio direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

Qualora vengano meno uno o più consiglieri, purchè meno della metà dei componenti nominati dall'Assemblea, e il Consiglio Direttivo risulti quindi composto da meno di tre membri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede a sostituirli, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei componenti.

Si precisa che il Presidente e il Consiglio Direttivo sono cariche che rappresentano legalmente l'Associazione, l'articolo 4 dello Statuto si riferiva solo al periodo transitorio di avvio dell'attività dell'Associazione.

16.2 Presidente

I membri del Consiglio Direttivo nominano un Presidente che resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

16.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo statuto e al Regolamento, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per statuto o per Regolamento demandati all'Assemblea. In particolare, competono al Consiglio Direttivo:

- la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo all'utilizzo dell'Impianto;
- la nomina del Presidente.

16.4 Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei, ivi incluso attraverso e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 14.3 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

16.5 Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

TITOLO V – PATRIMONIO

ART. 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- delle quote versate dagli Associati ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali Impianti di produzione di energia rinnovabile di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché di carattere ambientale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

18.1 Bilancio

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione preventivamente.

18.2 Destinazione delle risorse

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, e s.m.i., sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione può essere sciolta in qualunque momento per deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

19.1 Cause di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L'Associazione può essere sciolta nei seguenti casi:

- per il venire meno della pluralità di associati;
- per l'impossibilità di perseguire il suo oggetto (anche in conseguenza di dissensi insanabili tra gli associati);
- Modifiche della normativa incentivante;
- Recesso di un numero di Associati i cui consumi per i quali è stata data la delega al trattamento sia equivalente ad almeno il 50% dei consumi totali conferiti;
- Indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER.

19.2 Destinazione del patrimonio

I beni che dovessero restare, esaurita la liquidazione, verranno devoluti in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria determina la data e le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

ART. 21 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - REGOLAMENTI

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo Statuto può essere integrato da regolamenti e convenzioni interne, approvati dall'Assemblea degli Associati.

ART. 22 - CONTROVERSIE/ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale del luogo della sede legale dell'Associazione.

f.to Francesco Bortolotto

Paolo Dianese notaio